



**CAPITANERIA DI PORTO
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO
MESSINA**

ORDINANZA N° 301/2013

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo, Autorità Marittima dello Stretto e Comandante del porto di Messina;

- VISTA:** la nota prot. n. 11805 datata 25/05/2013 dell'Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos, con la quale si riferisce circa una segnalazione riguardante il pericolo di caduta massi nei pressi della Grotta Azzurra di Capo Taormina;
- VISTO:** il rapporto di servizio relativo al sopralluogo effettuato via mare da personale militare dipendente imbarcato sul battello G.C. A82 in data 25/05/2013;
- VISTO:** il rapporto di servizio relativo all'attività di sorveglianza via mare effettuata da personale militare dipendente imbarcato sul battello G.C. A82 in data 26/05/2013;
- VISTE:** le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare che qui si richiamano integralmente;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità, scongiurare possibili rischi e/o eventuali danni a persone e/o cose, garantire il sicuro e regolare svolgimento delle attività connesse con i pubblici usi del mare e salvaguardare la vita umana in mare, nelle more della definizione degli eventuali interventi di consolidamento della zona di cui trattasi;
- VISTI:** gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte navigazione marittima);

RENDE NOTO

Che nel tratto di mare antistante il punto di coordinate lat. 37°50.748 N e long. 015°17.735 E in località "Capo Taormina" del comune di Taormina, circa 100 metri a sud dell'Hotel "Capo Taormina" nei pressi di una antica garitta, vi è un potenziale pericolo per la sicurezza della balneazione e della navigazione in genere, rappresentato dal rischio di caduta di un costone roccioso della larghezza di circa 10 metri.

ORDINA

Articolo 1

Nello specchio acqueo antistante la località "Capo Taormina" del comune di Taormina e precisamente fino ad una distanza di 100 metri dal punto di coordinate lat. 37°50.748 N e long. 015°17.735 E, sopra meglio descritto, è vietata qualunque attività di balneazione e di

navigazione in genere, comprese le attività subacquee, nonché l'ormeggio/l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.

Articolo 2

È fatto obbligo al Sig. Sindaco del comune di Taormina, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, recante "Testo Unico delle Leggi in materia di Enti Locali" di far apporre idonea segnaletica monitoria a terra in prossimità dei luoghi di accesso alla zona sopra specificata riportante il potenziale pericolo di caduta massi esistente e concernente anche lo specchio acqueo interessato.

Articolo 3

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso illecito, saranno puniti ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 ovvero dagli articoli 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Messina, li 27/05/2013

IL COMANDANTE
C.V. ICP Antonio SAMIANI

